

ni; al qual effetto, e per li casi, che occorreranno restano incaricati li Capi dei rispettivi Comuni a radunar la gente, che occorresse per prestare la necessaria scorta, ed assistenza.

IX. Per le Esecuzioni Criminali, arresti, retenzioni, e fermi in Città, e Borghi, nel caso, che realmente non potesse la Guardia esequire da se sola la Commissione, sarà implorata la Forza Militare per scorta alla suddetta Guardia, onde le cose seguano con buon ordine, ed effetto; e così anco per li casi straordinarj, che accadessero in Campagna.

X. Si assegnano per emolumento giornaliero al Capo della Guardia L. 4., e L. 1. per cadauno degli Uomini della stessa. Oltre a ciò si assegna ancora per emolumento l'importare di tutte le spese legali dallo Statuto stabilite per mercede ai Ministri di Esecuzione nelle Pignore delle materie Civili, e queste dovranno essere ripartite un terzo al Capo della Guardia, e due terzi agli Uomini della stessa. Queste mercedi non potranno essere mai conseguite dai Ministri di Esecuzione nell'incontro, che si portano per effettuare le Pignore, o in altra occasione dalle mani dei debitori, ma dovranno solo percepirsi dalla Camera de' Pegni, venduto che sarà il Pegno, e ciò in proporzione del ricavato dal Pegno medesimo.